

Settore Ambiente Via Peruzzi, 2 41012 Carpi (MO) Tel. 059-649081 Fax 059-649172

e-mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it

Carpi 29.07.2020

Albo Pretorio

Oggetto: Piano straordinario di sorveglianza di West Nile Disease in Emilia Romagna.

Ordinanza contingibile e urgente per l'effettuazione di trattamenti di disinfestazione da culicidi (art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000).

## IL VICESINDACO

Vista la comunicazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna in atti al PG n. 41044 del 28.07.2020, con la quale si informano i Sindaci dei Comuni interessati:

- che in zanzare catturate in una trappola della rete di monitoraggio collocata a Novi di Modena (MO), individuata come trappola di confine "parlante" anche per la provincia di Reggio Emilia e per la provincia di Mantova e in una trappola della rete di monitoraggio collocata a Baricella (BO), individuata come trappola di confine "parlante" anche per la provincia di Ferrara, è stata riscontrata la positività del virus West Nile;
- che, la situazione sopra descritta determina, per tutto il territorio della provincia di Modena un livello di rischio classificato come 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) nel Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi per il 2020;
- che, pertanto, in attuazione del Piano suddetto, è necessario mettere in atto, nei comuni appartenenti al suddetto territorio, gli interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo e negli equini previsti dal Piano regionale di sorveglianza della arbovirosi per il 2020;

Considerato che, in riferimento al Piano Regionale suddetto, le misure da attuare per ridurre il più possibile la probabilità di contrarre l'infezione WND, nella condizione di rischio di livello 2, sono le seguenti:

- a) attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale poste in essere dai Comuni (azione già in atto da maggio scorso, mediante trattamento delle caditoie stradali pubbliche) e intensificare le attività di controllo e sostegno per le analoghe attività effettuate dai privati;
- b) procedere al trattamento straordinario con insetticidi delle aree verdi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali e notturne;
- c) favorire, congiuntamente con i Dipartimenti AUSL di Sanità Pubblica, la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di adottare alcune misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare;
- d) sensibilizzare, attraverso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà;

Vista la propria ordinanza PG 22381/2020 "Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp.)";

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

## **ORDINA**

fino al 30.11.2020 tutti i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche, pubblici e/o privati) che a qualsiasi titolo organizzano manifestazioni e/o eventi che comportano il ritrovo di una moltitudine di persone nelle ore serali



e notturne in aree verdi (o poste in adiacenza ad aree verdi), dovranno ottemperare, a propria cura e spese, a quanto segue:

- 1. le aree verdi ove si svolge la manifestazione/evento, o le aree verdi immediatamente adiacenti all'area interessata dalla manifestazione/evento, dovranno essere trattate mediante irrorazione di insetticidi al fine di ridurre l'infestazione da zanzare, provvedendo, ove necessario, al preventivo sfalcio dell'erba; nel caso in cui le manifestazioni/eventi si svolgano in aree verdi particolarmente estese, l'intervento di disinfestazione non dovrà riguardare l'intera area, ma dovrà comprendere una fascia aggiuntiva di sicurezza di 200-300 metri attorno alla porzione dedicata alla manifestazione stessa;
- i trattamenti dovranno essere effettuati preferibilmente 48 ore prima di ogni manifestazione/evento e ripetuti nel caso in cui la programmazione delle serate superi la settimana;
- 3. la distribuzione degli insetticidi dovrà essere effettuata <u>esclusivamente tramite ditta specializzata</u> in interventi di disinfestazione, incaricata allo scopo dall'organizzatore della manifestazione/evento. La ditta incaricata dovrà seguire rigorosamente, <u>anche per quanto attiene il contenuto e la diffusione degli avvisi preventivi alla popolazione residente nelle vicinanze dell'area da trattare, le indicazioni operative contenute al capitolo 3 delle "Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici del Virus West Nile indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni" (allegate in copia alla presente), precisando che rispetto a quanto previsto in tale documento, <u>si fa specifico obbligo di utilizzare esclusivamente formulati a base di piretrine naturali.</u>
  La ditta incaricata inoltre ai sensi dall'art. 1.4.9 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene dovrà</u>

La ditta incaricata, inoltre, ai sensi dall'art. 1.4.9. del vigente Regolamento Comunale d'Igiene dovrà **notificare preventivamente** all'AUSL di Carpi (fax 059/3963754; e-mail: sipcarpi@ausl.mo.it) e al Settore A2-Ambiente del Comune di Carpi (fax 059/649172; e-mail segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it), gli interventi di disinfestazione da effettuare;

- i partecipanti alla manifestazione/evento dovranno essere informati sulla necessità di adottare misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare, quali:
  - indossare preferibilmente indumenti di colore chiaro, che coprano anche le braccia e le gambe;
  - evitare profumi, creme e dopobarba, in quanto attraggono gli insetti;
  - fare uso di repellenti cutanei, da applicare sulle zone del corpo scoperte e, eventualmente, da spruzzare anche sui vestiti per aumentarne l'efficacia, ripetendo l'applicazione con la frequenza indicata nelle istruzioni d'uso.

## **INFORMA**

- **che** in caso di inottemperanza alle prescrizioni indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente atto potrà essere applicata la contravvenzione prevista dall'art. 650 del C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
- che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, è
  ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Bologna, entro
  60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
  giorni dallo stesso termine.

## **DISPONE INOLTRE**

- di intensificare tramite le GEV, con cui è attiva specifica convenzione, le attività di controllo e sostegno agli interventi di disinfestazione effettuate dai privati in ottemperanza all'ordinanza Prot. Gen.le 22381/2020 "Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp.)";
- di promuovere, tramite il Servizio Comunicazione e congiuntamente con i Dipartimenti AUSL di Sanità Pubblica, la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di adottare alcune misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare;
- di incaricare il Servizio Veterinario dell'Azienda USL Distretto di Carpi, di sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà.

IL VICESINDACO
Stefania Gasparini
Schwo (19-2024)